

## Condizioni generali del contratto per l'esecuzione di lavori di misurazione ufficiale del 1. gennaio 2016

---

1. La persona incaricata dei lavori di misurazione (detta di seguito «l'imprenditore») si impegna ad eseguire i lavori che gli sono affidati secondo le prescrizioni federali e cantonali.  
Per i lavori la cui esecuzione non è prevista né nel contratto né nelle prescrizioni federali o cantonali, l'imprenditore deve domandare le necessarie istruzioni al Servizio di vigilanza sulla misurazione ufficiale (detto in seguito «Servizio di vigilanza»).
2. L'imprenditore è responsabile personalmente dell'esatta osservanza del contratto, nei limiti delle condizioni generali e particolari di quest'ultimo. Egli s'impegna a salvaguardare gli interessi pubblici e a non favorire personalmente nessuno.  
Le informazioni, i documenti, i dati e i risultati sono trattati in modo confidenziale e non possono essere utilizzati dall'imprenditore a fini propri né comunicati a terzi senza autorizzazione esplicita del Servizio di vigilanza.
3. L'imprenditore rispetta le disposizioni vigenti in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, come pure la parità di trattamento tra uomo e donna.  
L'imprenditore è tenuto ad obbligare a sua volta per contratto i terzi, a cui subappalta delle commesse, a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, nonché la parità di trattamento tra uomo e donna
4. Qualora l'imprenditore fosse confrontato con fatti che possono rimettere in causa la realizzazione dei lavori in conformità del contratto, egli informa immediatamente e per iscritto il Servizio di vigilanza sulle circostanze e le eventuali misure da adottare.
5. Il Servizio di vigilanza ha in ogni momento il diritto di procedere a controlli e di essere informato su ogni parte dell'opera. L'esercizio di questo diritto non modifica l'obbligo di rispettare le clausole del contratto.  
Il Servizio di vigilanza può in ogni momento ordinare dei cambiamenti ai termini previsti dal contratto, concordando con l'imprenditore gli effetti della modifica su tali termini.
6. Il risultato del lavoro (provvisorio e finale) e la proprietà intellettuale appartengono al Cantone.
7. La trasmissione di lavori o di parti di lavoro previsti dal contratto ad un subappaltatore necessita del consenso scritto del Servizio di vigilanza.  
In tutti i casi, l'imprenditore è comunque il solo responsabile nei confronti del committente.
8. Prima di intraprendere lavori supplementari non previsti dal contratto è necessario ottenere il consenso scritto del Servizio di vigilanza.
9. L'imprenditore deve conservare in modo sicuro e conveniente tutte le componenti della misurazione e assicurarle a sue spese contro qualsiasi danno fino alla loro approvazione. Su richiesta egli è tenuto a fornire le prove.
10. Nell'ambito dei lavori sul terreno, l'imprenditore s'impegna a causare il minor danno possibile alle proprietà altrui e alle colture. Prima dell'inizio dei lavori, l'imprenditore avverte – personalmente o per il tramite delle autorità competenti (vedi articoli 20 e 21 della Legge sulla geoinformazione, LGI, RS 510.62) – i proprietari fondiari interessati circa l'entità e la durata dei lavori previsti.



11. Se i termini d'esecuzione dell'opera non sono rispettati, l'imprenditore cade in mora senza preavviso. Se l'imprenditore è in ritardo, il Servizio di vigilanza è autorizzato ad adottare le opportune misure.
12. La retribuzione copre tutte le prestazioni necessarie all'esecuzione del contratto e, in particolare, comprende tutti i costi accessori come spese, prestazioni di segretariato, tutti i contributi sociali e altre indennità per malattia, invalidità o decesso nonché i contributi pubblici.
13. Il rincaro è riconosciuto solo se previsto da una convenzione nel contratto d'appalto. Se previsto e non regolato altrimenti, il rincaro è calcolato pro rata temporis in base alle scadenze del contratto e al rincaro concesso ufficialmente dalla Direzione federale delle misurazioni catastali. Fanno stato i fattori d'applicazione previsti dalla tariffa d'onorario TO33.
14. Se l'imprenditore vuole utilizzare il rapporto contrattuale a scopi di pubblicità o per pubblicazioni, è tenuto a richiedere, in aggiunta all'articolo 22 lettera d dell'Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ogeom, RS 211.432.261), l'autorizzazione scritta del Servizio di vigilanza.
15. Per la durata di dieci anni dopo il riconoscimento dell'opera da parte della Confederazione, il Servizio di vigilanza può richiedere, in deroga agli articoli 367 e 370 del Codice delle Obligazioni (RS 220), la correzione di eventuali difetti dell'opera. Se per l'opera in questione non è richiesto il riconoscimento, il termine dei dieci anni decorre dall'origine dell'errore. Entro tale termine, l'imprenditore risponde per tutti i difetti di cui il Servizio di vigilanza richiede la correzione.  
L'imprenditore si impegna a procedere alle correzioni richieste dal verificatore nei termini fissati dal Servizio di vigilanza. Se l'imprenditore non adempie a questo obbligo, malgrado un'intimazione scritta, il Servizio di vigilanza è autorizzato a far eseguire i lavori da un terzo a spese dell'imprenditore.  
Se viene riscontrato un danno dovuto ad un errore, l'imprenditore risponde in ragione degli articoli 368 e 97 segg. del Codice delle Obligazioni.
16. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice delle Obligazioni.
17. Se non regolato diversamente nel contratto stesso, le liti che potrebbero nascere in relazione al contratto saranno decise dai tribunali ordinari. Le parti riconoscono Bellinzona quale foro legale.
18. Il contratto, come pure le condizioni generali, non possono essere modificati senza il consenso scritto del Servizio di vigilanza.
19. Se l'adempimento del contratto da parte dell'imprenditore non è più garantito (per es. in caso di decesso, di cancellazione dal registro dei geometri in base all'articolo 19 dell'Ordinanza sugli ingegneri geometri, di cessazione dell'attività), il Servizio di vigilanza è tenuto a prendere le misure necessarie.